

Ordinanza dell'USAV 916.443.105.3 che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione del piccolo coleottero dell'alveare dall'Italia¹

del 15 gennaio 2015 (Stato 18 settembre 2019)

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966²
sulle epizootie;
visto l'articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell'ordinanza del 18 aprile 2007³
concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali,
ordina:

Art. 1⁴ Scopo

La presente ordinanza si prefigge di evitare l'introduzione del piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*) in Svizzera.

Art. 2 Importazioni vietate

Sono vietate le importazioni provenienti dalle zone di protezione dell'Italia definite nell'allegato di:

- a. api (*Apis mellifera*);
- b. bombi (*Bombus* spp.);
- c. attrezzature apistiche usate;
- d. sottoprodotti apicoli non trasformati;
- e. miele in favo destinato al consumo umano.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 16 gennaio 2015.

RU 2015 329

- ¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 16 set. 2019, in vigore dal 18 set. 2019 (RU 2019 2947).
- ² RS 916.40
- ³ [RU 2007 1847, 2008 2985 all. 6 n. II 1 4157 5197, 2009 1567, 2011 2699 all. 8 n. II 6 5803 all. 2 n. II 7, 2012 2855, 2013 949 3041 n. I 15, 2014 1691 all. 3 n. II 10 2243 all n. 3. RU 2015 5201 all. n. I 1]. Vedi ora l'O del 18 nov. 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (RS 916.443.10).
- ⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 16 set. 2019, in vigore dal 18 set. 2019 (RU 2019 2947).

*Allegato*⁵
(art. 2)

Zona di protezione

È stata definita «zona di protezione» la seguente area dell'Italia:

Area comprendente

Regione Calabria: l'intera regione

Regione Sicilia: l'intera regione

⁵ Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'USAV del 16 set. 2019, in vigore dal 18 set. 2019 (RU 2019 2947).